

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

ATTESO che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 è redatto ai sensi degli articoli 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/01 s.m.i., del D. Lgs. 75/17 e delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, approvate con Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.173 del 27/7/2018);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo sopra richiamate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- *quantitativo*: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;
- *qualitativo*: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

-

RILEVATO che, in base alla nuova visione introdotta dal D. Lgs. 75/17, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., si determina il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica e il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

RILEVATO che la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti;

DATO ATTO che attualmente per gli enti locali con popolazione fino a 1.000 abitanti, quale è il Comune di Cellarengo (702 abitanti), la spesa potenziale massima è prevista ai sensi dell'art. 1, comma 562 della legge 296/06, nella spesa sostenuta nell'anno 2008, poiché *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;*

DATO ATTO che, con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 17/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale per l'anno 2020 ed è stato dato atto che presso il Comune di Cellarengo non sussistono tali condizioni;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto, dall'1.1.2012, l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla verifica della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO, pertanto, che questo Ente (712 abitanti al 31.12.2018) è soggetto al vincolo in materia di contenimento della spesa di personale previsto per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015, ossia l'ammontare della spesa sostenuta nel 2008 ed è pari a € 89.518,31;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

DATO ATTO che il presente piano sarà soggetto al parere dell'organo di revisione contabile in sede di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023, di cui costituisce parte della Sezione Operativa;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi tecnico e finanziario;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, tenuto conto di quanto esposto in premessa che si qui richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, il fabbisogno triennale del personale 2021/2023 e annualità 2021, come segue:

ANNO 2021 - Nessuna assunzione;
ANNO 2022 - Nessuna assunzione;
ANNO 2023 - Nessuna assunzione.

2. DI DARE ATTO che:
 - la dotazione organica è intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
 - a seguito della verifica della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 s.m.i, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;
 - eventuali modifiche alla programmazione saranno possibili solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale ed adeguatamente motivate;
3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 562 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
4. DI TRASMETTERE il presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*PIANO DEI FABBISOGNI*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cellarengo, li 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BUCCO ADRIANA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Cellarengo, li 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. CANE Alberto

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to BUCCO Adriana

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to GHIGNONE Barbara Giuseppina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CANE Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/03/2021 al 24/03/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cellarengo, lì 10/03/2021

Il Segretario Comunale
Dott. CANE Alberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Cellarengo, lì 09-mar-2021

Il Segretario Comunale
Dott. CANE Alberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 10/03/2021

Il Segretario Comunale
Dott. CANE Alberto